

Allegato 1: DOCUMENTO INFORMATIVO SULLA CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA

1. DEFINIZIONE DELLE CATEGORIE DI CLIENTELA E TUTELE ACCORDATE

La classificazione del cliente è un aspetto centrale e preliminare alla prestazione di qualsiasi servizio di investimento, in quanto da essa dipendono il livello di protezione assegnato al cliente, gli obblighi che devono essere assolti dall'intermediario e le modalità attraverso cui gli stessi obblighi devono essere adempiuti.

La normativa di riferimento prevede tre distinte categorie di clientela cui corrispondono tre differenti livelli di tutela:

- a) clienti al dettaglio;
- b) clienti professionali;
- c) controparti qualificate.

I **clienti al dettaglio** sono i soggetti che posseggono minore esperienza e competenza in materia di investimenti e necessitano, quindi, del livello di protezione più elevato, sia in fase precontrattuale, sia nella fase della prestazione dei servizi di investimento.

I **clienti professionali** sono i clienti che possiedono l'esperienza, le conoscenze e la competenza necessarie per prendere consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e per valutare correttamente i rischi che assumono. I clienti professionali necessitano, quindi, di un livello di protezione intermedio. È prevista, infatti, una parziale esenzione dall'applicazione delle regole di condotta nei rapporti tra intermediari e clienti professionali.

La categoria dei clienti professionali è composta dai soggetti individuati espressamente dal legislatore ("**clienti professionali di diritto**") e dai soggetti che richiedono di essere considerati clienti professionali, in relazione ai quali l'intermediario è tenuto ad effettuare una valutazione di carattere sostanziale delle caratteristiche del cliente e della sua idoneità ad essere classificato tra i clienti professionali ("**clienti professionali su richiesta**").

All'interno della categoria dei clienti professionali è poi opportuno distinguere tra:

- "**clienti professionali privati**" quali banche, imprese di investimento, altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati, imprese di assicurazione, organismi di investimento collettivo e società di gestione di tali organismi, fondi pensione e società di gestione di tali fondi, i negozianti per conto proprio di merci e strumenti derivati su merci, soggetti che svolgono esclusivamente la negoziazione per conto proprio su mercati di strumenti finanziari e che aderiscono indirettamente al servizio di liquidazione, nonché al sistema di compensazione e garanzia, altri investitori istituzionali, agenti di cambio, le imprese di grandi dimensioni che presentano, a livello di singola società, almeno due dei seguenti requisiti dimensionali:

- totale di bilancio: € 20.000.000,00,
- fatturato netto: € 40.000.000,00,
- fondi propri: € 2.000.000,00,

nonché gli investitori istituzionali la cui attività principale è investire in strumenti finanziari, compresi gli enti dediti alla cartolarizzazione di attivi o altre operazioni finanziarie;

- "**clienti professionali pubblici**" individuati con regolamento dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Le **controparti qualificate** sono i clienti che possiedono il più alto livello di esperienza, conoscenza e competenza in materia di investimenti e, pertanto, necessitano del livello di protezione più basso allorché l'intermediario presta nei loro confronti i servizi di ricezione e trasmissione di ordini, negoziazione per conto proprio o esecuzione di ordini.

Sono **Controparti qualificate**: 1) le Sim, le imprese di investimento UE, le banche, le imprese di assicurazione, gli Oicr, i gestori, i fondi pensione, gli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, gli intermediari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del Testo Unico bancario, le società di cui all'articolo 18 del Testo Unico bancario, gli istituti di moneta elettronica, le fondazioni bancarie, i Governi nazionali e i loro corrispondenti uffici, compresi gli organismi pubblici incaricati di gestire il debito pubblico, le banche centrali e le organizzazioni sovranazionali a carattere pubblico; 2) le altre categorie di soggetti privati individuati con regolamento dalla Consob, sentita Banca d'Italia, nel rispetto dei criteri di cui alla direttiva 2014/65/UE e alle relative misure di esecuzione 3) le categorie corrispondenti a quelle dei numeri 1) e 2) di soggetti di paesi non appartenenti all'Unione europea; 4) le imprese che siano qualificate come tali ai sensi dell'art. 30, par. 3, della direttiva 2014/65/UE dall'ordinamento dello stato UE in cui hanno sede o che siano sottoposte ad identiche condizioni o requisiti negli stati non UE in cui hanno sede.

Nei rapporti con le Controparti Qualificate vi è una pressoché totale disapplicazione delle regole previste per i rapporti con i Clienti Retail: trovano applicazione solo l'art. 51, comma 3, del Regolamento Consob n. 20307/2018 nonché del Libro IV del medesimo Regolamento, ad eccezione dell'art. 93.

Nei rapporti con i Clienti Professionali vi è invece un'applicazione limitata delle regole previste per i rapporti con i Clienti Retail ed in particolare:

- 1) disapplicazione dell'obbligo di fornire informazioni su posizioni in strumenti finanziari caratterizzati dall'effetto leva o in operazioni con passività potenziali ai sensi dell'art. 62,
- 2) par. 2, Reg. Delegato UE 2017/565;
- 3) disapplicazione delle tutele previste in caso di offerta fuori sede ex art. 30 d.lgs. 58/98;
- 4) possibile attenuazione degli obblighi informativi aventi ad oggetto natura e rischi degli strumenti finanziari ex art. 48 Reg. Delegato UE 2017/565.

- 5) disapplicazione degli obblighi informativi ex ante ed ex post aventi ad oggetto i costi e gli oneri per i servizi diversi dalla gestione di portafogli e dalla consulenza in materia di investimenti e possibile riduzione degli obblighi informativi sui costi ed oneri per gli altri servizi;
- 6) disapplicazione degli obblighi di rendicontazione previsti per i servizi di investimento salvo che il cliente non ne faccia richiesta;
- 7) disapplicazione dell'obbligo di fornire informativa ex ante sulla strategia di esecuzione e trasmissione di ordini e di assicurare la best execution in termini di corrispettivo totale;
- 8) disapplicazione dell'obbligo di consegnare il report di adeguatezza nell'ambito del servizio di consulenza in materia di investimenti;
- 9) applicazione di presunzioni circa il possesso di esperienza e conoscenza di livello elevato e nella valutazione di adeguatezza e di appropriatezza e, nel caso della consulenza in materia di investimenti, applicazione della presunzione che il cliente professionale di diritto è in grado di sopportare finanziariamente i rischi connessi all'investimento raccomandato;
- 10) disapplicazione dell'obbligo di valutare il rapporto costi benefici nel caso di raccomandazione che comporta un cambiamento degli strumenti finanziari a meno che il cliente non lo richieda.

La disapplicazione delle suddette regole di condotta previste per la prestazione dei servizi nei confronti dei clienti non professionali che richiedano di essere trattati come clienti professionali su richiesta è consentita se, dopo aver effettuato una valutazione adeguata della competenza, dell'esperienza e delle conoscenze del cliente, l'intermediario può ragionevolmente ritenere, tenuto conto della natura delle operazioni o dei servizi previsti, che il cliente sia in grado di adottare consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e di comprendere i rischi che assume. In tale contesto, il possesso dei requisiti di professionalità previsti per dirigenti e amministratori degli intermediari del settore finanziario (in caso di clientela privata) o del responsabile per la gestione finanziaria (in caso di clientela pubblica), può essere considerato come un riferimento utile per valutare la competenza e le conoscenze del cliente.

Per la clientela privata, nell'ambito della valutazione che l'intermediario deve compiere in relazione a competenza, esperienza e conoscenze del cliente, devono essere soddisfatti almeno due dei seguenti requisiti:

- (i) il cliente ha effettuato operazioni di dimensioni significative sul mercato in questione con una frequenza media di 10 operazioni a trimestre nei quattro trimestri precedenti;
- (ii) il valore del portafoglio di strumenti finanziari del cliente, inclusi i depositi in contante, deve superare i 500.000 Euro;
- (iii) il cliente lavora o ha lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che presupponga la conoscenza delle operazioni e dei servizi previsti.

In caso di persone giuridiche la suddetta valutazione è condotta con riguardo alla persona autorizzata ad effettuare operazioni e/o alla persona giuridica medesima.

I soggetti pubblici che possono richiedere alla Banca di essere trattati come clienti professionali pubblici su richiesta sono le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, i soggetti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e gli enti pubblici nazionali e regionali, a condizione che soddisfino congiuntamente i seguenti requisiti:

- a) entrate finali accertate nell'ultimo rendiconto di gestione approvato superiori a 40 milioni di euro;
- b) aver effettuato operazioni sul mercato finanziario di valore nominale o nozionale complessivo superiore a 100 milioni di euro nel corso del triennio precedente la stipula del contratto;
- c) presenza in organico di personale addetto alla gestione finanziaria che abbia acquisito adeguate competenze, conoscenze ed esperienza in materia di servizi di investimento, ivi compresi quelli di gestione collettiva, e strumenti finanziari.

Qualora il cliente professionale su richiesta, in qualsiasi momento, intenda tornare ad essere qualificato come cliente al dettaglio, dovrà effettuare apposita richiesta scritta all'intermediario.

2. VARIAZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE SU RICHIESTA DEL CLIENTE E SU INIZIATIVA DELL'INTERMEDIARIO

La classificazione iniziale comunicata dall'intermediario al Cliente può essere modificata nel corso del rapporto, sia su iniziativa dell'intermediario che su richiesta del cliente mediante richiesta scritta indirizzata alla Banca.

L'intermediario su propria iniziativa può:

- trattare come cliente professionale o cliente al dettaglio un cliente classificato come controparte qualificata
- trattare come cliente al dettaglio un cliente classificato come cliente professionale.

Il Cliente ha diritto a richiedere una variazione della classificazione attribuitagli dall'intermediario, nei termini ed alle condizioni di seguito esposte. Tale richiesta del cliente di variazione della classificazione può avere ad oggetto uno o più servizi di investimento, uno o più prodotti finanziari, ovvero una o più operazioni di investimento.

La modifica del livello di classificazione può consistere in una richiesta del cliente di maggiore protezione (per i clienti professionali o le controparti qualificate che chiedono di essere trattati come clienti al dettaglio – c.d. downgrade), ovvero di minore protezione (per i clienti al dettaglio che chiedono di essere trattati come clienti professionali – c.d. upgrade).

Le variazioni della classificazione su richiesta del cliente consentite dall'intermediario sono le seguenti:

- 2.1. da cliente al dettaglio a cliente professionale su richiesta;
- 2.2. da cliente professionale di diritto a cliente al dettaglio;
- 2.3 da cliente professionale di diritto a controparte qualificata;
- 2.4. da controparte qualificata a cliente professionale;
- 2.5. da controparte qualificata a cliente al dettaglio

2.1. La variazione da cliente al dettaglio a cliente professionale su richiesta

Particolare attenzione dovrà essere riservata ai casi in cui un cliente al dettaglio chiede di essere classificato quale cliente professionale, in quanto, in tal caso, il cliente rinuncia all'applicazione di un maggior livello di tutela riconosciutogli dalla normativa di riferimento.

La Banca, in particolare, in caso di accoglimento della richiesta di classificazione come Cliente Professionale, ha diritto di presumere che il Cliente sia in grado di adottare consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e di valutare correttamente i rischi che assume. Nei confronti dei Clienti Professionali su richiesta, pertanto, la Banca potrà effettuare una Valutazione di Adeguatezza meno approfondita e non effettuare la Valutazione di Appropriatezza. Inoltre, la classificazione nell'ambito di tale categoria ha come conseguenza la disapplicazione di talune regole previste per i rapporti con i Clienti Retail, quali:

1. disapplicazione dell'obbligo di fornire informazioni su posizioni in strumenti finanziari caratterizzati dall'effetto leva o in operazioni con passività potenziali ai sensi dell'art. 62, par. 2, Reg. Delegato UE 2017/565;
2. disapplicazione delle tutele previste in caso di offerta fuori sede ex art. 30 d.lgs. 58/98;
3. possibile attenuazione degli obblighi informativi aventi ad oggetto natura e rischi degli strumenti finanziari ex art. 48 Reg. Delegato UE 2017/565.
4. disapplicazione degli obblighi informativi ex ante ed ex post aventi ad oggetto i costi e gli oneri per i servizi diversi dalla gestione di portafogli e dalla consulenza in materia di investimenti;
5. disapplicazione degli obblighi di rendicontazione previsti per i servizi di investimento salvo che il cliente non ne faccia richiesta;
6. disapplicazione dell'obbligo di fornire informativa ex ante sulla strategia di esecuzione e trasmissione di ordini e di assicurare la best execution in termini di corrispettivo totale;
7. disapplicazione dell'obbligo di consegnare il report di adeguatezza nell'ambito del servizio di consulenza in materia di investimenti;
8. disapplicazione dell'obbligo di valutare il rapporto costi benefici nel caso di raccomandazione che comporta un cambiamento degli strumenti finanziari a meno che il cliente non lo richieda.

La disapplicazione delle suddette regole di condotta previste per la prestazione dei servizi nei confronti dei clienti non professionali è consentita se, dopo aver effettuato una valutazione adeguata della competenza, dell'esperienza e delle conoscenze del cliente, l'intermediario può ragionevolmente ritenere, tenuto conto della natura delle operazioni o dei servizi previsti, che il cliente sia in grado di adottare consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e di comprendere i rischi che assume. In tale contesto, il possesso

dei requisiti di professionalità previsti per dirigenti e amministratori degli intermediari del settore finanziario (in caso di clientela privata) o del responsabile per la gestione finanziaria

(in caso di clientela pubblica), può essere considerato come un riferimento utile per valutare la competenza e le conoscenze del cliente.

Per la clientela privata, nell'ambito della valutazione che l'intermediario deve compiere in relazione a competenza, esperienza e conoscenze del cliente, devono essere soddisfatti almeno due dei seguenti requisiti:

- (i) il cliente ha effettuato operazioni di dimensioni significative sul mercato in questione con una frequenza media di 10 operazioni a trimestre nei quattro trimestri precedenti;
- (ii) il valore del portafoglio di strumenti finanziari del cliente, inclusi i depositi in contante, deve superare i 500.000 Euro;
- (iii) il cliente lavora o ha lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che presupponga la conoscenza delle operazioni e dei servizi previsti.

In caso di persone giuridiche la suddetta valutazione è condotta con riguardo alla persona autorizzata ad effettuare operazioni e/o alla persona giuridica medesima.

I soggetti pubblici che possono richiedere alla Banca di essere trattati come clienti professionali pubblici su richiesta sono le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, i soggetti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e gli enti pubblici nazionali e regionali, a condizione che soddisfino congiuntamente i seguenti requisiti:

- a) entrate finali accertate nell'ultimo rendiconto di gestione approvato superiori a 40 milioni di euro;
- b) aver effettuato operazioni sul mercato finanziario di valore nominale o nozionale complessivo superiore a 100 milioni di euro nel corso del triennio precedente la stipula del contratto;
- c) presenza in organico di personale addetto alla gestione finanziaria che abbia acquisito adeguate competenze, conoscenze ed esperienza in materia di servizi di investimento, ivi compresi quelli di gestione collettiva, e strumenti finanziari.

Qualora il cliente professionale su richiesta, in qualsiasi momento, intenda tornare ad essere qualificato come cliente al dettaglio, dovrà effettuare apposita richiesta scritta all'intermediario.

2.2. La variazione da cliente professionale di diritto a cliente al dettaglio

Spetta al cliente considerato professionale di diritto chiedere un livello più elevato di protezione se ritiene di non essere in grado di valutare o gestire correttamente i rischi assunti.

A tal fine i clienti considerati professionali di diritto concludono un accordo scritto con l'intermediario in cui si stabiliscono i servizi, le operazioni e i prodotti ai quali si applica il trattamento quale cliente al dettaglio.

2.3 La variazione da cliente professionale di diritto controparte qualificata

Il Cliente classificato come cliente professionale di diritto può essere classificato come controparte qualificata mediante richiesta scritta indirizzata alla Banca.

La classificazione del cliente come controparte qualificata comporta la disapplicazione della quasi totalità delle disposizioni in materia di servizi di investimento. Trovano applicazione solo l'art. 51, comma 3, del Regolamento Consob n. 20307/2018 (relativo agli ordini con limite di prezzo) nonché le norme del Libro IV del medesimo Regolamento relative agli obblighi organizzativi dell'intermediario (trattamento dei reclami, conflitti di interesse) ad eccezione dell'art. 93 relativo alle politiche di remunerazione.



BANCA IFIGEST S.p.A. - Società capogruppo
Gruppo Bancario Ifigest

Società iscritta all'albo delle Banche al n. 5485 - CAB 02800 ABI 03185 SWIFT IFIGIT 31
Sede: 50125 FIRENZE - Piazza Santa Maria Soprarno, 1 - Tel. 055 24631 - Fax 055 2463231 - e-mail: info@bancaifigest.it
Numero d'Iscrizione al Registro delle Imprese e Codice Fiscale 03712110588
R.E.A. di Firenze n. 425733 - Gruppo IVA Banca Ifigest 07398220488 - Cap. Soc. Euro 37.554.227,00 i.v.
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
Iscritta Albo Gruppi Bancari n. 3185.6

2.4. La variazione da controparte qualificata a cliente professionale

La classificazione come controparte qualificata non pregiudica la facoltà del cliente di chiedere, in via generale o per ogni singola operazione, di essere trattato come un cliente professionale.

A tale fine la controparte qualificata deve formulare tale richiesta per iscritto.

2.5. La variazione da controparte qualificata a cliente al dettaglio

Quando una controparte qualificata richiede espressamente di essere trattata come un cliente al dettaglio, è necessario che la controparte qualificata e l'intermediario concludano un accordo scritto in cui si stabiliscano i servizi, le operazioni e i prodotti ai quali si applica il trattamento quale cliente al dettaglio.

3. CLASSIFICAZIONE DEL CLIENTE

Sulla scorta delle informazioni sin qui fornite e sulla base delle Sue caratteristiche, la Banca

Le comunica la sua classificazione in qualità di cliente al dettaglio.

Il sottoscritto dichiara di

- aver ricevuto il presente documento sulla classificazione della clientela;
- essere stato informato in merito alla sua classificazione in qualità di:

CLIENTE AL DETTAGLIO

- e di essere stato informato in merito all'eventuale diritto a richiedere una diversa classificazione.

In deroga a quanto sopra, si precisa che nel caso in cui il Cliente rientri nelle categorie dei clienti professionali di diritto o delle controparti qualificate, la Banca non classifica in ogni caso tali clienti come clienti al dettaglio ed invia apposita comunicazione nella quale è indicata la classificazione attribuita.

(Luogo)

(Data)

(Firma 1)

(Luogo)

(Data)

(Firma 2)

(Luogo)

(Data)

(Firma 3)

Allegato 2: Documento Informativo sull'intermediario e sui servizi prestati, sugli strumenti di salvaguardia degli strumenti finanziari e delle liquidità della clientela, sulle caratteristiche e sui rischi degli strumenti finanziari, sugli incentivi e sulle politiche adottate dalla Banca in materia di conflitti di interesse

Il presente documento, allegato al contratto avente ad oggetto il servizio di collocamento prestato dalla Banca attraverso il sito www.fundstore.it, è composto dalle seguenti sezioni:

Sezione 1. – Informazioni sull'intermediario e sui servizi prestati

Sezione 2. – Informazioni concernenti la salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro della clientela

Sezione 3. – Informazioni sulla natura e sui rischi degli strumenti finanziari

Sezione 4. – Informazioni sulla politica adottata dalla Banca materia di conflitto di interessi

Sezione 5. – Incentivi

SEZIONE 1. - INFORMAZIONI SULL'INTERMEDIARIO E SUI SERVIZI PRESTATI

1.1. Informazioni sull'intermediario e sulle modalità di comunicazione

Dati identificativi

Banca Ifigest S.p.A. - Piazza Santa Maria Soprarno, 1 50125 Firenze

Contatti

Recapito telefonico: +39 055 24631

Numero di fax: +39 055 2463231

Indirizzo e-mail: info@bancaifigest.it - info@fundstore.it

Sito Internet: www.bancaifigest.it – www.fundstore.it

Autorizzazione

L'intermediario dichiara di essere stato autorizzato all'esercizio dei servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lett. c), c-*bis*, d), e) ed f) del decreto legislativo 24 febbraio 2008 n. 58 con disposizione della Banca d'Italia del 19 aprile 2001

Lingua

La lingua con la quale il cliente può comunicare con l'intermediario e ricevere da quest'ultimo documenti (contratti, rendiconti, comunicazioni) è la lingua italiana.

Trattamento dei reclami

Per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con la Banca, il Cliente potrà inviare un reclamo motivato all'ufficio compliance della stessa mediante posta ordinaria presso la sede della Banca o mediante posta elettronica all'indirizzo compliance@bancaifigest.it o mediante posta elettronica certificata all'indirizzo segreteria.ifigest@legalmail.it

La Banca provvederà a riscontrare per iscritto il reclamo entro 60 giorni dal suo ricevimento.

1.2. Servizi di investimento prestati dall'intermediario

Di seguito si riposta una breve descrizione dei servizi e delle attività di investimento che la Banca è autorizzata a prestare nei confronti del pubblico:

a) Collocamento (art. 1, comma 5, lett. c) e c-*bis*) del d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58).

Consiste nell'offerta agli investitori di strumenti finanziari, a condizioni standardizzate, sulla base di un accordo preventivo che intercorre tra l'intermediario collocatore e il soggetto che emette, vende od offre gli strumenti stessi.

L'accordo tra il collocatore e l'emittente (od offerente) può prevedere che il collocatore si assuma il rischio del mancato collocamento degli strumenti finanziari, secondo due diverse modalità: (i) il collocatore si assume l'impegno di acquisire, al termine dell'offerta, gli strumenti finanziari non collocati (c.d. collocamento con assunzione di garanzia); (ii) il collocatore acquisisce immediatamente gli strumenti finanziari oggetto del collocamento, assumendo conseguentemente l'impegno di offrirli a terzi (c.d. collocamento con assunzione a fermo).

L'attività della Banca si sostanzia in un'attività promozionale presso la clientela finalizzata al collocamento degli strumenti finanziari per i quali la Banca abbia ricevuto apposito incarico da parte delle società emittenti.

Il presente servizio consiste anche in un'attività di assistenza del cliente successiva al collocamento iniziale (c.d. post vendita).



BANCA IFIGEST S.p.A. - Società capogruppo
Gruppo Bancario Ifigest

Società iscritta all'albo delle Banche al n. 5485 - CAB 02800 ABI 03185 SWIFT IFIGIT 31
Sede: 50125 FIRENZE - Piazza Santa Maria Soprarno, 1 - Tel. 055 24631 - Fax 055 2463231 - e-mail: info@bancaifigest.it
Numero d'Iscrizione al Registro delle Imprese e Codice Fiscale 03712110588
R.E.A. di Firenze n. 425733 - Gruppo IVA Banca Ifigest 07398220488 - Cap. Soc. Euro 37.554.227,00 i.v.
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
Iscritta Albo Gruppi Bancari n. 3185.6

SEZIONE 2. - INFORMAZIONI CONCERNENTI LA SALVAGUARDIA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DELLE SOMME DI DENARO DELLA CLIENTELA

Diritto di compensazione

Ai sensi delle disposizioni contrattuali la Banca è espressamente autorizzata a compensare qualsiasi somma o valore dovuto dalla Banca al Cliente in base al Contratto con altre somme o valori dovuti dal Cliente alla Banca, anche se non esigibili e derivanti da rapporti o titoli diversi, indipendentemente dalla valuta, dal luogo di pagamento o domiciliazione delle rispettive obbligazioni.

Sistemi di garanzia

La Banca aderisce, ai sensi dell'art. 59 d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, al Fondo Nazionale di Garanzia che prevede un sistema di indennizzo degli investitori nel caso in cui la Banca sia posta in liquidazione coatta amministrativa.

Le modalità dell'indennizzo sono disciplinate nel "Regolamento Operativo" approvato con decreti del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica 30 giugno 1998 e 29 marzo 2001 e del Ministero dell'Economia e delle Finanze 19 giugno 2007.

Il Fondo Nazionale di Garanzia, nel caso in cui la Banca sia posta in liquidazione coatta amministrativa, indennizza gli investitori che ne facciano istanza fino all'importo massimo di Euro 20.000.

SEZIONE 3. - INFORMAZIONI SULLA NATURA E SUI RISCHI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

3.1.- Le tipologie di strumenti finanziari trattati

Gli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR)

Per organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) si intendono i fondi comuni di investimento e le società di investimento a capitale variabile (SICAV).

Gli OICR si dividono in OICR armonizzati e OICR non armonizzati. Per OICR armonizzati si intendono i fondi comuni di investimento e le Società di investimento a capitale variabile (SICAV) conformi alla direttiva comunitaria n. 85/611/CEE e successive modifiche. Con l'emanazione della suddetta disciplina comunitaria si è inteso prevedere una serie di requisiti minimi relativi alle procedure di autorizzazione, al controllo, alla struttura, alle attività ed alle informazioni ai quali un OICR deve uniformarsi. Il rispetto di tali requisiti di armonizzazione minimi consente, infatti, alla SGR o alla società di investimento a capitale variabile (SICAV) di offrire in un altro paese membro dell'Unione europea rispettivamente le quote di propri fondi comuni e le proprie azioni in regime di libera commercializzazione, essendo assoggettate al controllo da parte dell'autorità di vigilanza del proprio paese di origine.

Per fondi non armonizzati si intende, invece, una particolare categoria di fondi comuni di investimento definiti per la prima volta dal provvedimento di Banca d'Italia 20 settembre 1999, la cui disciplina è confluita nel provvedimento di Banca d'Italia 14 aprile 2005, che ha abrogato il richiamato provvedimento risalente al 1999. I fondi in commento sono caratterizzati da una maggiore libertà di investimento del patrimonio raccolto rispetto ai fondi armonizzati. Ad essi, infatti, non vengono applicati i vincoli e le limitazioni previste dalla legge comunitaria per i fondi armonizzati. I fondi speculativi, per loro natura, sono fondi non armonizzati.

a) Fondi comuni di investimento

Per fondo comune di investimento si intende il patrimonio autonomo, suddiviso in quote, di pertinenza di una pluralità di partecipanti, gestito in monte. Il patrimonio del fondo, sia esso aperto o chiuso, può essere raccolto mediante una o più emissioni. I fondi comuni di investimento sono istituiti e gestiti dalle società di gestione del risparmio (SGR). La SGR svolge un ruolo centrale nel funzionamento dei fondi comuni di investimento: essa gestisce il patrimonio affidatole dai risparmiatori. L'attività di gestione si svolge mediante operazioni di acquisto e di vendita e ogni altro atto di amministrazione che sia ritenuto opportuno o utile per incrementare il valore del fondo ed eventualmente distribuirne i proventi ai partecipanti e che non sia precluso dalle norme legislative, dalle disposizioni emanate dagli organi di vigilanza e dalle clausole del regolamento del fondo.

I fondi comuni di investimento possono essere aperti o chiusi.

Per fondi aperti si intendono quei fondi i cui partecipanti hanno diritto di chiedere, in qualsiasi momento, il rimborso delle quote, secondo le modalità previste dalle regole di funzionamento del fondo.

Per fondi chiusi si intendono quei fondi il cui diritto al rimborso delle quote viene riconosciuto ai partecipanti solo a scadenze predeterminate.

Ogni fondo si caratterizza per avere una composizione del portafoglio predefinita in termini di classi di beni.

Sotto questo profilo, i fondi si dividono in fondi mobiliari e fondi immobiliari; alla categoria dei fondi mobiliari appartengono le seguenti categorie di fondi: (i) azionari, (ii) bilanciati, (iii) obbligazionari; (iv) liquidità, (v) flessibili.

I fondi immobiliari sono invece i fondi comuni che investono in immobili.

b) Società di investimento a capitale variabile

Le Società di investimento a capitale variabile (SICAV) raccolgono capitali tra i risparmiatori e li investono nei mercati finanziari. Si differenziano dai fondi comuni d'investimento principalmente per il fatto che il sottoscrittore non acquista quote di partecipazione, ma azioni della società. Con l'investimento in SICAV, infatti, si diviene azionista con la possibilità di esercitare il diritto di voto. Le SICAV sono spesso uno strumento multicomparto, che ripartisce il proprio patrimonio in diverse classi a cui è possibile aderire. Una volta aderito ad un comparto si ha la possibilità di trasferire il proprio investimento convertendo le azioni di un comparto in quelle di un altro. Oltre alla natura giuridica differente dei fondi comuni d'investimento, la loro peculiarità consiste nell'elevata specializzazione dei singoli comparti su diverse aree di mercato e/o settori in grado di soddisfare tutte le esigenze d'investimento.

3.2.- I rischi degli investimenti in strumenti finanziari

Per apprezzare il rischio derivante da un investimento in strumenti finanziari è necessario tenere presenti i seguenti elementi:

- (i) la variabilità del prezzo dello strumento finanziario;
- (ii) la sua liquidità;
- (iii) la divisa in cui è denominato;
- (iv) gli altri fattori fonte di rischi generali.

Un discorso a parte deve essere condotto con riguardo agli strumenti finanziari derivati e alle obbligazioni strutturate, che constano di una parte derivata.

3.2.1.- La variabilità del prezzo

Il prezzo di ciascun strumento finanziario dipende da numerose circostanze e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura.

a) Titoli di capitale e titoli di debito

Occorre distinguere innanzi tutto tra titoli di capitale (ed in particolare le azioni) e titoli di debito (tra cui obbligazioni, certificati di deposito e gli strumenti del mercato monetario).

A parità di altre condizioni, un titolo di capitale è più rischioso di un titolo di debito, in quanto la remunerazione spettante a chi lo possiede è maggiormente legata all'andamento economico della società emittente. Il detentore di titoli di debito invece rischierà di non essere remunerato solo in caso di dissesto finanziario della società emittente.

Inoltre, in caso di fallimento della società emittente, i detentori di titoli di debito potranno partecipare, con gli altri creditori, alla suddivisione - che comunque si realizza in tempi solitamente molto lunghi - dei proventi derivanti dal realizzo delle attività della società, mentre è pressoché escluso che i detentori di titoli di capitale possano vedersi restituire una parte di quanto investito.

b) Rischio specifico e rischio generico

Sia per i titoli di capitale che per i titoli di debito, il rischio può essere idealmente scomposto in due componenti: il rischio specifico ed il rischio generico (o sistematico). Il rischio specifico dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente e può essere diminuito sostanzialmente attraverso la suddivisione del proprio investimento tra titoli emessi da emittenti diversi (diversificazione del portafoglio), mentre il rischio sistematico rappresenta quella parte di variabilità del prezzo di ciascun titolo che dipende dalle fluttuazioni del mercato e non può essere eliminato per il tramite della diversificazione.

Il rischio sistematico per i titoli di capitale trattati su un mercato organizzato si origina dalle variazioni del mercato in generale; variazioni che possono essere identificate nei movimenti dell'indice del mercato.

Il rischio sistematico dei titoli di debito si origina dalle fluttuazioni dei tassi d'interesse di mercato che si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) dei titoli in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua; la vita residua di un titolo ad una certa data è rappresentata dal periodo di tempo che deve trascorrere da tale data al momento del suo rimborso.

c) Il rischio emittente

Per gli investimenti in strumenti finanziari è fondamentale apprezzare la solidità patrimoniale delle società emittenti e le prospettive economiche delle medesime tenuto conto delle caratteristiche dei settori in cui le stesse operano.

Si deve considerare che i prezzi dei titoli di capitale riflettono in ogni momento una media delle aspettative che i partecipanti al mercato hanno circa le prospettive di guadagno delle imprese emittenti.

Con riferimento ai titoli di debito, il rischio che le società o gli enti finanziari emittenti non siano in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale prestato si riflette nella misura degli interessi che tali obbligazioni garantiscono all'investitore. Quanto maggiore è la rischiosità percepita dell'emittente tanto maggiore è il tasso d'interesse che l'emittente dovrà corrispondere all'investitore.

Per valutare la congruità del tasso d'interesse pagato da un titolo si devono tenere presenti i tassi d'interessi corrisposti dagli emittenti il cui rischio è considerato più basso, ed in particolare il rendimento offerto dai titoli di Stato, con riferimento a emissioni con pari scadenza.

d) Il rischio d'interesse

Con riferimento ai titoli di debito, l'investitore deve tener presente che la misura effettiva degli interessi si adegua continuamente alle condizioni di mercato attraverso variazioni del prezzo dei titoli stessi. Il rendimento di un titolo di debito si avvicinerà a quello incorporato nel titolo stesso al momento dell'acquisto solo nel caso in cui il titolo stesso venisse detenuto dall'investitore fino alla scadenza.

Qualora l'investitore avesse necessità di smobilizzare l'investimento prima della scadenza del titolo, il rendimento effettivo potrebbe rivelarsi diverso da quello garantito dal titolo al momento del suo acquisto.

In particolare, per i titoli che prevedono il pagamento di interessi in modo predefinito e non modificabile nel corso della durata del prestito (titoli a tasso fisso), più lunga è la vita residua maggiore è la variabilità del prezzo del titolo stesso rispetto a variazioni dei tassi d'interesse di mercato. Ad esempio, si consideri un titolo *zero coupon* - titolo a tasso fisso che prevede il pagamento degli interessi in un'unica soluzione alla fine del periodo - con vita residua 10 anni e rendimento del 10% all'anno; l'aumento di un punto percentuale dei tassi di mercato determina, per il titolo suddetto, una diminuzione del prezzo del 8,6%.

E' dunque importante per l'investitore verificare entro quali tempi potrà avere necessità di smobilizzare l'investimento.

e) L'effetto della diversificazione degli investimenti. Gli organismi di investimento collettivo

Come si è accennato, il rischio specifico di un particolare strumento finanziario può essere eliminato attraverso la diversificazione, cioè suddividendo l'investimento tra più strumenti finanziari. La diversificazione può tuttavia risultare costosa e difficile da attuare per un investitore con un patrimonio limitato. L'investitore può raggiungere un elevato grado di diversificazione a costi contenuti investendo il proprio patrimonio in quote o azioni di organismi di investimento collettivo (fondi comuni d'investimento e Società d'investimento a capitale variabile - SICAV). Questi organismi investono le disponibilità versate dai risparmiatori tra le diverse tipologie di titoli previsti dai regolamenti o programmi di investimento adottati.

Con riferimento a fondi comuni aperti, ad esempio, i risparmiatori possono entrare o uscire dall'investimento acquistando o vendendo le quote del fondo sulla base del valore teorico (maggiorato o diminuito delle commissioni previste) della quota; valore che si ottiene dividendo il valore dell'intero portafoglio gestito del fondo, calcolato ai prezzi di mercato, per il numero delle quote in circolazione.

Occorre sottolineare che gli investimenti in queste tipologie di strumenti finanziari possono comunque risultare rischiosi a causa delle caratteristiche degli strumenti finanziari in cui prevedono d'investire (ad esempio, fondi che investono solo in titoli emessi da società operanti in un particolare settore o in titoli emessi da società aventi sede in determinati Stati) oppure a causa di una insufficiente diversificazione degli investimenti.

Si rinvia al prospetto informativo di ciascun OICR per un maggiore dettaglio in merito alle caratteristiche ed ai rischi di tali strumenti finanziari

3.2.2.- La liquidità

La liquidità di uno strumento finanziario consiste nella sua attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore.

Essa dipende in primo luogo dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato. In generale, a parità di altre condizioni, i titoli trattati su mercati organizzati sono più liquidi dei titoli non trattati su detti mercati. Questo in quanto la domanda e l'offerta di titoli viene convogliata in gran parte su tali mercati e quindi i prezzi ivi rilevati sono più affidabili quali indicatori dell'effettivo valore degli strumenti finanziari.

Occorre tuttavia considerare che lo smobilizzo di titoli trattati in mercati organizzati a cui sia difficile accedere, perché aventi sede in paesi lontani o per altri motivi, può comunque comportare per l'investitore difficoltà di liquidare i propri investimenti e la necessità di sostenere costi aggiuntivi.

3.2.3.- La divisa

Qualora uno strumento finanziario sia denominato in una divisa diversa da quella di riferimento per l'investitore, tipicamente l'euro per l'investitore italiano, al fine di valutare la rischiosità complessiva dell'investimento occorre tenere presente la volatilità del rapporto di cambio tra la divisa di riferimento (Euro) e la divisa estera in cui è denominato l'investimento.

L'investitore deve considerare che i rapporti di cambio con le divise di molti paesi, in particolare di quelli in via di sviluppo, sono altamente volatili e che comunque l'andamento dei tassi di cambio può condizionare il risultato complessivo dell'investimento.

SEZIONE 4. – POLICY ADOTTATA DALLA BANCA IN MATERIA DI CONFLITTO DI INTERESSI

1. Premessa

In tema di gestione dei conflitti di interesse, gli intermediari devono adottare tutte le misure ragionevoli per eliminare ogni eventuale situazione di conflitto di interesse che possa ledere gravemente gli interessi di uno o più Clienti.

In ottemperanza a quanto disposto dalla normativa di settore, Banca Ifigest S.p.A. identifica le tipologie di conflitti di interesse che possono sorgere nello svolgimento di servizi di investimento e/o accessori oppure nell'ambito di una prestazione congiunta dei sopra menzionati servizi e la cui esistenza può danneggiare gli interessi della Clientela. Con riferimento a tali ipotesi, di seguito vengono indicate le misure adottate per la gestione delle stesse.

Quando le misure adottate dall'intermediario per gestire i richiamati conflitti non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei Clienti sia evitato, l'intermediario informa chiaramente i Clienti, prima di agire per loro conto, della natura generale e/o delle fonti di tali conflitti di interessi. In base alla disciplina di settore, le situazioni che integrano un conflitto di interesse, in via esemplificativa e non tassativa, sono:

- A. la Banca o un soggetto rilevante ⁽¹⁾ o un soggetto avente con essi un legame di controllo diretto o indiretto potrebbe realizzare un guadagno finanziario ovvero potrebbe evitare una perdita finanziaria, a spese del Cliente;
- B. la Banca o un soggetto rilevante o un soggetto avente con essi un legame di controllo diretto o indiretto hanno, nel risultato del servizio prestato al Cliente o dell'operazione realizzata per conto di quest'ultimo, un interesse distinto da quello del Cliente;
- C. la Banca o un soggetto rilevante o un soggetto avente con essi un legame di controllo diretto o indiretto percepiscono un incentivo finanziario o di altra natura a privilegiare gli interessi di un altro Cliente o gruppo di Clienti rispetto a quelli del Cliente interessato;
- D. la Banca o un soggetto rilevante o un soggetto avente con essi un legame di controllo diretto o indiretto svolgono la stessa attività del Cliente;
- E. la Banca o un soggetto rilevante o un soggetto avente con essi un legame di controllo diretto o indiretto ricevono da una persona diversa dal Cliente un incentivo, in relazione con il servizio prestato al cliente, sotto forma di denaro, di beni o di servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente fatturate per tale servizio;
- F. la Banca svolge congiuntamente più servizi di investimento.

2. Le misure di gestione dei conflitti di interesse

Le misure che la Banca adotta per gestire i menzionati conflitti sono:

- a) la definizione da parte del Consiglio di Amministrazione di limiti operativi in ordine agli strumenti finanziari suscettibili di operazioni di investimento nell'ambito delle gestioni di portafogli laddove tali operazioni possano dar luogo ad ipotesi di conflitti di interessi;
- b) l'adozione di procedure organizzative e informatiche per assicurare il corretto svolgimento dei servizi di investimento, nel rispetto dell'interesse del Cliente. Tali procedure, in particolare, disciplinano le modalità di offerta dei servizi di investimento e la gestione del rapporto con il Cliente;
- c) una gestione dei reclami strutturata in modo da assicurare che l'analisi delle contestazioni presentate dai Clienti venga svolta da personale estraneo all'operatività, per assicurare una maggiore indipendenza nella valutazione del reclamo stesso;
- d) l'adozione di misure atte a garantire l'indipendenza del sistema retributivo dei soggetti che esercitano attività in potenziale conflitto di interessi, rendendo indipendente la remunerazione degli operatori che prestano il servizio di gestione di portafogli o il servizio di consulenza in materia di investimenti rispetto agli strumenti finanziari inclusi nei portafogli in gestione o raccomandati alla Clientela, nonché con riferimento al servizio di collocamento, predisposizione di eventuali piani di incentivazione nei quali non vengano individuati obiettivi riferiti ai singoli strumenti finanziari. Le modalità di individuazione degli obiettivi sono, pertanto, tali da non privilegiare il collocamento di uno specifico strumento finanziario e, dunque, tali da preservare l'obbligo del promotore finanziario ovvero dell'addetto al servizio di collocamento di agire nel miglior interesse del Cliente;
- e) il divieto ovvero la limitazione dell'esercizio di un'influenza indebita sullo svolgimento, da parte di un soggetto rilevante, di servizi o attività di investimento o servizi accessori.

La normativa prescrive agli intermediari di tenere e aggiornare regolarmente un registro nel quale riportare i tipi di servizi di investimento o accessori o di attività di investimento svolti dall'intermediario oggetto di esternalizzazione, per i quali sia sorto o, nel caso di un servizio o di un'attività in corso, possa sorgere un conflitto di interesse che rischia di ledere gravemente gli interessi di uno o più Clienti.

Il Registro, organizzato e gestito dalla funzione Compliance, è aggiornato periodicamente ovvero in relazione al sorgere oppure al modificarsi di situazioni di conflitto di interessi reali o potenziali. Banca Ifigest SpA monitorerà in via continuativa l'efficacia delle misure

¹ (1) "Soggetto rilevante": è il soggetto appartenente a una delle seguenti categorie: (i) componenti degli organi aziendali, soci che in funzione dell'entità della partecipazione detenuta possono trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, dirigenti o promotori finanziari dell'intermediario; (ii) dipendenti dell'intermediario, nonché ogni altra persona fisica i cui servizi siano a disposizione e sotto il controllo dell'intermediario e che partecipino alla prestazione di servizi di investimento e all'esercizio di attività di investimento da parte del medesimo intermediario; (iii) persone fisiche che partecipino direttamente alla prestazione di servizi all'intermediario sulla base di un accordo di esternalizzazione avente per oggetto la prestazione di servizi di investimento e l'esercizio di attività di investimento da parte del medesimo intermediario.



BANCA IFIGEST S.p.A. - Società capogruppo
Gruppo Bancario Ifigest

Società iscritta all'albo delle Banche al n. 5485 - CAB 02800 ABI 03185 SWIFT IFIGIT 31
Sede: 50125 FIRENZE - Piazza Santa Maria Soprarno, 1 - Tel. 055 24631 - Fax 055 2463231 - e-mail: info@bancaifigest.it
Numero d'Iscrizione al Registro delle Imprese e Codice Fiscale 03712110588
R.E.A. di Firenze n. 425733 - Gruppo IVA Banca Ifigest 07398220488 - Cap. Soc. Euro 37.554.227,00 i.v.
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
Iscritta Albo Gruppi Bancari n. 3185.6

adottate per gestire i conflitti di interesse, in modo da individuare e correggere eventuali carenze riscontrate. Qualora siano effettuate variazioni significative alla politica di gestione dei conflitti di interesse, le stesse verranno tempestivamente comunicate alla Clientela. Ogni volta che si verifica una modifica rilevante nell'operatività della Banca e laddove tali modifiche configurino nuove (anche solo potenziali) ipotesi di conflitto di interessi suscettibili di ledere gli interessi dei Clienti, la policy dovrà essere aggiornata, anche con l'indicazione delle modalità operative adottate per gestire il conflitto, e comunicata alla Clientela.

3. Descrizione della natura e delle fonti dei conflitti di interesse

Si riportano di seguito le fattispecie di conflitti di interessi rispetto alle quali, pur in presenza delle sopra citate misure, il rischio di nuocere agli interessi della Clientela non è totalmente eliminato e/o eliminabile.

Il Cliente si dichiara pienamente consapevole e informato in ordine a tali situazioni di conflitto (di seguito dettagliate) e dichiara di essere consapevole circa la mancata eliminazione ovvero l'impossibilità di eliminare tali rischi di nuocere agli interessi dei Clienti.

In relazione al servizio di collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente di strumenti finanziari, la Banca potrebbe presentare interessi in conflitto con la Clientela in quanto collocatrice di:

(i) quote di fondi istituiti e/o gestiti da Soprarno, ivi inclusi i fondi (International Fund15 e International Fund75) per i quali la Banca è incaricata da Soprarno di svolgere attività di consulenza. Il conflitto di interesse consiste nel fatto che la Banca, in qualità di socio di Soprarno, può trarre un beneficio economico dall'incremento dei capitali gestiti dalla medesima Soprarno, inoltre per gli OICR in relazione ai quali la banca presta attività di consulenza, il conflitto deriva anche dalla percezione delle commissioni di consulenza a valere sul patrimonio degli OICR.;

(ii) azioni della Sicav Pharus in relazione alla quale un soggetto rilevante della Banca o di una società dalla medesima controllata è portatore di un interesse personale nel risultato del servizio prestato al Cliente distinto da quello del Cliente medesimo, avendo rapporti di parentela con l'azionista di maggioranza del Fund Manager della Sicav Pharus;

(iii) strumenti finanziari emessi da soggetti finanziati in misura rilevante dalla Banca e/o dai Soggetti Rilevanti della Banca (sono finanziamenti rilevanti quelli concessi ad emittenti strumenti finanziari quando il rapporto tra linee di credito accordate dalla Banca al gruppo economico cui appartiene tale soggetto e il patrimonio di vigilanza della Banca supera il valore del 10%). L'interesse della Banca e del soggetto rilevante consiste nella possibilità di ottenere il rimborso del finanziamento erogato mediante l'investimento negli strumenti finanziari in questione.



BANCA IFIGEST S.p.A. - Società capogruppo
Gruppo Bancario Ifigest

Società iscritta all'albo delle Banche al n. 5485 - CAB 02800 ABI 03185 SWIFT IFIGIT 31
Sede: 50125 FIRENZE - Piazza Santa Maria Soprarno, 1 - Tel. 055 24631 - Fax 055 2463231 - e-mail: info@bancaifigest.it
Numero d'Iscrizione al Registro delle Imprese e Codice Fiscale 03712110588
R.E.A. di Firenze n. 425733 - Gruppo IVA Banca Ifigest 07398220488 - Cap. Soc. Euro 37.554.227,00 i.v.
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
Iscritta Albo Gruppi Bancari n. 3185.6

SEZIONE 5. – INCENTIVI

Elenco e descrizione degli incentivi

Con l'espressione "incentivi" si intendono le competenze, i compensi e le prestazioni non monetarie corrisposti all'intermediario oppure dall'intermediario nella prestazione dei servizi di investimento o accessori ad un cliente.

Laddove tali compensi, commissioni o prestazioni non monetarie siano pagati a/da un soggetto diverso dal cliente ovvero da un soggetto diverso da chi agisce per conto del Cliente, gli intermediari sono tenuti a comunicare ai propri clienti quali commissioni, compensi o prestazioni non monetarie corrispondano a terzi o percepiscano da terzi, indicandone la natura e l'importo oppure le modalità di calcolo dell'importo.

In adempimento degli obblighi di cui sopra, di seguito si rendono noti gli incentivi erogati e percepiti dalla Banca. Maggiori dettagli sono forniti dalla Banca su richiesta del Cliente.

Incentivi ricevuti dalla Banca

La Banca, in qualità di intermediario collocatore, riceve dalle società di gestione degli OICR, le cui quote o azioni sono dalla medesima Banca collocate, una remunerazione per il servizio prestato al Cliente. Tale remunerazione consiste nella retrocessione alla Banca di tutto o di parte delle commissioni (di sottoscrizione, di gestione, di *performance*) maturate sul controvalore degli OICR collocati. Tale incentivo accresce la qualità del servizio fornito al cliente e non ostacola l'adempimento da parte della Banca dell'obbligo di servire al meglio gli interessi del Cliente. Infatti, il pagamento di tale remunerazione permette l'accesso ad un'ampia gamma di strumenti finanziari e remunera l'attività di assistenza successiva prestata in favore del Cliente. La misura dell'incentivo è presente nell'ambito delle informazioni fornite relativamente a ciascun comparto di OICR.

La Banca percepisce una remunerazione per l'attività di promozione di Société Générale come soggetto incaricato dei pagamenti nei confronti delle società prodotto con le quali la Banca opera nell'ambito dello svolgimento del servizio di collocamento. Tale remunerazione è nella misura di un euro per ogni operazione di sottoscrizione e di rimborso processata per conto della clientela.

Incentivi corrisposti dalla Banca

La Banca retribuisce per la loro attività i soggetti che segnalano ai potenziali Clienti la Banca stessa. Tale remunerazione consiste nella retrocessione al segnalatore di una percentuale, compresa tra il dieci e il cinquanta per cento delle commissioni pagate dal Cliente alla Banca in funzione del servizio di investimento o accessorio prestato dalla medesima Banca. Tale incentivo rappresenta una forma di remunerazione per l'attività di segnalazione che consente al cliente di entrare in relazione con la Banca ed accedere al servizio dalla stessa prestato.

La Banca retribuisce un Istituto di credito per la promozione dell'attività di collocamento on line svolta dalla Banca riconoscendogli una retrocessione di un percentuale variabile (massima del settantacinque per cento) delle commissioni retrocesse dalle società prodotto. Tale incentivo accresce la qualità del servizio fornito al cliente e non ostacola l'adempimento da parte della Banca dell'obbligo di servire al meglio gli interessi dello stesso.

Relativamente al servizio di consulenza su parti di OICR prestato dalla Banca sul sito www.fundstore.it la Banca eroga una commissione di tipo monetario alla società Skema Investment Srl per l'attività di elaborazione dati ed analisi finanziaria rappresentata dalla metà della commissione di consulenza erogata dal cliente alla Banca.

Per presa visione ed accettazione della presente informativa della SEZIONE 4. sui conflitti di interesse e della SEZIONE 5. sugli incentivi.

(Luogo)

(Data)

(Firma 1)

(Luogo)

(Data)

(Firma 2)

(Luogo)

(Data)

(Firma 3)